

LE SEZIONI UNITE INTERVENGONO SUL DIRITTO DEL DETENUTO A COMPARIRE ALL'UDIENZA CAMERALE - INFORMAZIONE PROVVISORIA

Guido Colaiacovo



Alle Sezioni unite era devoluta la soluzione del quesito se, nel procedimento di riesame avverso

provvedimenti impositivi di misure cautelari personali, il soggetto sottoposto alla misura, che intenda esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza camerale ai sensi dell'art. 309, comma 8-bis, cod. proc. pen., debba formularne istanza nella richiesta di riesame, oppure possa presentare la richiesta anche non contestualmente ad essa, ma comunque in tempo utile per consentire di organizzare la tempestiva traduzione ai fini del regolare svolgimento del procedimento.

Secondo l'informazione provvisoria, la Suprema Corte, nella sua composizione più autorevole, ha affermato che la persona detenuta o internata ovvero sottoposta a misura in concreto limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale può esercitare il diritto di comparire personalmente all'udienza stessa solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con l'istanza di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con l'istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen.

[pdf - Ordinanza di remissione del 13 settembre 2019](#)